Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1982, n. 697.

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto conti Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35 per cento sono elevate rispettivamente al 10, al 18, al 20 e al 38 per cento.

Le tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'8 per cento per gli spettacoli e le attività indicati al n. 1), per i servizi indicati al n. 2), per le prestazioni di servizi di cui al n. 3), limitatamente ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico e per quelle indicate al n. 5), parte terza, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti:

uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi gli zuccheri aromatizzati e i coloriti (v.d. ex 17.01);

purèe e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 21 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);

caffè, anche torrefatto o decaffeinato (v.d. ex 09.01);

prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, esclusi i prodotti per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tessuti di lino o di seta, nonché quelli indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

saponi comuni (v.d. ex 34.01);

gas ed energia elettrica per uso domestico;

prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini;

prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Art. 3.

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06). Resta ferma al quindici per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06), di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, destinati all'alimentazione umana, nonché per le cessioni e le importazioni degli oli da gas (v.d. ex 27.10).

Per le cessioni e le importazioni di aragoste, astici (Homarus sp.p.), ostriche, freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; non sgu-

sciati, semplicemente cotti in acqua; preparati o conservati (v.d. 03. 03-A I; A II; B I; ex 16.05-B); di storione e salmone affumicati nonché di tartufi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del trentotto per cento.

Per le prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere *b*) e *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del due per cento.

Per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura di calore eseguite mediante la gestione di impianti di riscaldamento si applica l'aliquota stabilita per le cessioni del combustibile impiegato per la produzione del calore stesso. Qualora nell'impianto di riscaldamento siano impiegati, in modo combinato o alternativo, due o più combustibili soggetti ad aliquote diverse si applica l'aliquota più alta.

Art. 4.

Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta è del 10 per cento, per 120 quando l'imposta è del 20 per cento e per 138 quando l'imposta è del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole « da IV e XIV » sono sostituite dalle parole « da IV a XV ».

I trasporti dei prodotti agricoli e ittici di cui alla tabella *A*, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, effettuati, nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, primo comma, dell'anzidetto decreto, in conto proprio o da altri per conto dei medesimi, sono esonerati dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento qualora avvengano dal luogo di produzione ai locali della azienda agricola ovvero delle cooperative di cui i produttori sono soci, dei relativi consorzi o altri organismi associativi.

Art. 6.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'articolo 63 della stessa legge, non operano per le seguenti violazioni:

a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni;

b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto *a*), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni in quantità diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;

c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, ovvero emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta.

Tuttavia, nel caso di più violazioni di ciascuna delle disposizioni richiamate nelle lettere di cui al precedente comma, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

All'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo

esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese. Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica ed avverso ad esso è ammesso ricorso al Ministro delle finanze, che può disporre la sospensione. ».

Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, l'intendente di finanza, su richiesta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, può proporre all'organo competente per la tenuta dell'albo professionale la sospensione dell'iscrizione nell'albo stesso per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. L'organo competente per la tenuta dell'albo dovrà decidere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale a spese dell'interessato.

Art. 7.

I primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, come modificati dalla legge 19 marzo 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 6.000 nette:

corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il quattro per cento;

corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 6.000 nette, l'otto per cento;

corrispettivi da L. 6.001 nette fino a L. 13.000 nette, il quindici per cento;

corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il venti per cento;

corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il venticinque per cento;

corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il cinquanta per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al venti per cento dei posti disponibili. ».

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, è stabilita nella misura del 13 per cento. L'aliquota è ridotta alla metà per i prezzi netti inferiori a L. 1.500.

Art. 8.

Le disposizioni del presente e del successivo articolo si applicano fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.

Limitatamente ai comune con oltre diecimila abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo aventi superficie di vendita inferiore a 200 metri quadrati.

A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 300 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati.

Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 28 luglio 1971, n. 558, per l'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri, nella misura di dodici ore consecutive, mediante l'indicazione dell'ora di apertura antimeridiana, non prima delle ore 7, e della chiusura serale, non dopo le ore 20. L'esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri, il proprio orario di vendita comprendente comunque l'apertura dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nonché un intervallo pomeridiano di almeno due ore. Riducendosi l'intervallo di due ore è corrispondentemente ridotta la misura dei limiti giornalieri.

La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato e di articoli ricordo.

Art. 9.

La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma relativamente al 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere relativo agli anni dal 1983 al 1991 si provvede mediante la legge finanziaria dei rispettivi anni.

I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e ad un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta delle singole regioni, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.

I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.

Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono esenti da imposta secondo le modalità previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

All'onere si provvede, relativamente al 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso articolo 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'art. 7 dello stesso decreto-legge.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 24

TABELLA ALLEGATO *A*

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
2.463	1.303,67	833,33	400	5.000
2.984	1.536,00	1.000,00	480	6.000
3.482	1.791,33	1.166,67	560	7.000
3.979	2.047,67	1.333,33	640	8.000
4.477	2.303,00	1.500,00	720	9.000
4.974	2.559,33	1.666,67	800	10.000
5.472	2.814,67	1.833,33	880	11.000
5.969	3.071,00	2.000,00	960	12.000
6.466	3.327,33	2.166,67	1.040	13.000
6.964	3.582,67	2.333,33	1.120	14.000
7.461	3.839,00	2.500,00	1.200	15.000
7.959	4.094,33	2.666,67	1.280	16.000
8.456	4.350,67	2.833,33	1.360	17.000
8.954	4.606,00	3.000,00	1.440	18.000
9.451	4.862,33	3.166,67	1.520	19.000
9.949	5.117,67	3.333,33	1.600	20.000
10.944	5.629,33	3.666,67	1.760	22.000
11.938	6.142,00	4.000,00	1.920	24.000
12.933	6.653,67	4.333,33	2.080	26.000
13.928	7.165,33	4.666,67	2.240	28.000
14.923	7.677,00	5.000,00	2.400	30.000
15.918	8.188,67	5.333,33	2.560	32.000
16.913	8.700,33	5.666,67	2.720	34.000
17.908	9.212,00	6.000,00	2.880	36.000
18.903	9.723,67	6.333,33	3.040	38.000
19.898	10.235,33	6.666,67	3.200	40.000
20.893	10.747,00	7.000,00	3.360	42.000
21.888	11.258,67	7.333,33	3.520	44.000
22.883	11.770,33	7.666,67	3.680	46.000
23.877	12.283,00	8.000,00	3.840	48.000
24.872	12.794,67	8.333,33	4.000	50.000
29.847	15.353,00	10.000,00	4.800	60.000
34.822	17.911,33	11.666,67	5.600	70.000
39.796	20.470,67	13.333,33	6.400	80.000
44.771	23.029,00	15.000,00	7.200	90.000
49.745	25.588,33	16.666,67	8.000	100.000

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
730	2.283,33	666,67	320	4.000
763	2.438,67	708,33	340	4.250
806	2.584,00	750,00	360	4.500
849	2.729,33	791,67	380	4.750
893	2.873,67	833,33	400	5.000
1.026	2.929,00	875,00	420	5.250
1.069	3.074,33	916,67	440	5.500
1.122	3.209,67	958,33	460	5.750
1.165	3.355,00	1.000,00	480	6.000
1.208	3.500,33	1.041,67	500	6.250
1.251	3.645,67	1.083,33	520	6.500
1.294	3.791,00	1.125,00	540	6.750
1.348	3.925,33	1.166,67	560	7.000
1.391	4.070,67	1.208,33	580	7.250
1.434	4.216,00	1.250,00	600	7.500
1.477	4.361,33	1.291,67	620	7.750
1.520	4.506,67	1.333,33	640	8.000
1.573	4.642,00	1.375,00	660	8.250
1.616	4.787,33	1.416,67	680	8.500
1.759	4.832,67	1.458,33	700	8.750
1.873	4.907,00	1.500,00	720	9.000
1.926	5.042,33	1.541,67	740	9.250
1.969	5.187,67	1.583,33	760	9.500
2.022	5.323,00	1.625,00	780	9.750
2.075	5.458,33	1.666,67	800	10.000
2.118	5.603,67	1.708,33	820	10.250
2.171	5.739,00	1.750,00	840	10.500
2.224	5.874,33	1.791,67	860	10.750
2.268	6.018,67	1.833,33	880	11.000
2.321	6.154,00	1.875,00	900	11.250
2.374	6.289,33	1.916,67	920	11.500
2.417	6.434,67	1.958,33	940	11.750
2.470	6.570,00	2.000,00	960	12.000
2.523	6.705,33	2.041,67	980	12.250
2.576	6.840,67	2.083,33	1.000	12.500
2.619	6.986,00	2.125,00	1.020	12.750
2.673	7.120,33	2.166,67	1.040	13.000
2.726	7.255,67	2.208,33	1.060	13.250
2.779	7.391,00	2.250,00	1.080	13.500
2.832	7.526,33	2.291,67	1.100	13.750
2.885	7.661,67	2.333,33	1.120	14.000
2.938	7.797,00	2.375,00	1.140	14.250

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.991	7.932,33	2.416,67	1.160	14.500
3.044	8.067,67	2.458,33	1.180	14.750
3.098	8.202,00	2.500,00	1.200	15.000
3.151	8.337,33	2.541,67	1.220	15.250
3.204	8.472,67	2.583,33	1.240	15.500
3.257	8.608,00	2.625,00	1.260	15.750
3.310	8.743,33	2.666,67	1.280	16.000
3.363	8.878,67	2.708,33	1.300	16.250
3.416	9.014,00	2.750,00	1.320	16.500
3.469	9.149,33	2.791,67	1.340	16.750
3.523	9.283,67	2.833,33	1.360	17.000
3.576	9.419,00	2.875,00	1.380	17.250
3.629	9.554,33	2.916,67	1.400	17.500
3.682	9.689,67	2.958,33	1.420	17.750
3.735	9.825,00	3.000,00	1.440	18.000
3.788	9.960,33	3.041,67	1.460	18.250
3.841	10.095,67	3.083,33	1.480	18.500
3.894	10.231,00	3.125,00	1.500	18.750
3.948	10.365,33	3.166,67	1.520	19.000
4.001	10.500,67	3.208,33	1.540	19.250
4.054	10.636,00	3.250,00	1.560	19.500
4.107	10.771,33	3.291,67	1.580	19.750
4.160	10.906,67	3.333,33	1.600	20.000
4.213	11.042,00	3.375,00	1.620	20.250
4.266	11.177,33	3.416,67	1.640	20.500
4.319	11.312,67	3.458,33	1.660	20.750
4.373	11.447,00	3.500,00	1.680	21.000
4.426	11.582,33	3.541,67	1.700	21.250
4.479	11.717,67	3.583,33	1.720	21.500
4.532	11.853,00	3.625,00	1.740	21.750
4.585	11.988,33	3.666,67	1.760	22.000
4.638	12.123,67	3.708,33	1.780	22.250
4.691	12.259,00	3.750,00	1.800	22.500
4.744	12.394,33	3.791,67	1.820	22.750
4.798	12.528,67	3.833,33	1.840	23.000
4.851	12.664,00	3.875,00	1.860	23.250
4.904	12.799,33	3.916,67	1.880	23.500
4.957	12.934,67	3.958,33	1.900	23.750
5.010	13.070,00	4.000,00	1.920	24.000
5.063	13.205,33	4.041,67	1.940	24.250
5.116	13.340,67	4.083,33	1.960	24.500
5.169	13.476,00	4.125,00	1.980	24.750
5.223	13.610,33	4.166,67	2.000	25.000
5.287	13.734,67	4.208,33	2.020	25.250
5.340	13.870,00	4.250,00	2.040	25.500
5.392	14.006,33	4.291,67	2.060	25.750
5.444	14.142,67	4.333,33	2.080	26.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.497	14.278,00	4.375,00	2.100	26.250
5.549	14.414,33	4.416,67	2.120	26.500
5.601	14.550,67	4.458,33	2.140	26.750
5.654	14.686,00	4.500,00	2.160	27.000
5.706	14.822,33	4.541,67	2.180	27.250
5.759	14.957,67	4.583,33	2.200	27.500
5.811	15.094,00	4.625,00	2.220	27.750
5.863	15.230,33	4.666,67	2.240	28.000
5.916	15.365,67	4.708,33	2.260	28.250
5.968	15.502,00	4.750,00	2.280	28.500
6.020	15.638,33	4.791,67	2.300	28.750
6.073	15.773,67	4.833,33	2.320	29.000
6.125	15.910,00	4.875,00	2.340	29.250
6.178	16.045,33	4.916,67	2.360	29.500
6.230	16.181,67	4.958,33	2.380	29.750
6.282	16.318,00	5.000,00	2.400	30.000
6.806	17.677,33	5.416,67	2.600	32.500
7.330	19.036,67	5.833,33	2.800	35.000
7.853	20.397,00	6.250,00	3.000	37.500
8.377	21.756,33	6.666,67	3.200	40.000
8.900	23.116,67	7.083,33	3.400	42.500
9.424	24.476,00	7.500,00	3.600	45.000
9.948	25.835,33	7.916,67	3.800	47.500
10.471	27.195,67	8.333,33	4.000	50.000
10.995	28.555,00	8.750,00	4.200	52.500
11.519	29.914,33	9.166,67	4.400	55.000
12.042	31.274,67	9.583,33	4.600	57.500
12.566	32.634,00	10.000,00	4.800	60.000
13.090	33.993,33	10.416,67	5.000	62.500
13.613	35.353,67	10.833,33	5.200	65.000
14.137	36.713,00	11.250,00	5.400	67.500
14.661	38.072,33	11.666,67	5.600	70.000
15.184	39.432,67	12.083,33	5.800	72.500
15.708	40.792,00	12.500,00	6.000	75.000
16.231	42.152,33	12.916,67	6.200	77.500
16.755	43.511,67	13.333,33	6.400	80.000
17.279	44.871,00	13.750,00	6.600	82.500
17.802	46.231,33	14.166,67	6.800	85.000
18.326	47.590,67	14.583,33	7.000	87.500
18.850	48.950,00	15.000,00	7.200	90.000
19.373	50.310,33	15.416,67	7.400	92.500
19.897	51.669,67	15.833,33	7.600	95.000
20.421	53.029,00	16.250,00	7.800	97.500
20.944	54.389,33	16.666,67	8.000	100.000
21.467	55.749,67	17.083,33	8.200	102.500
21.990	57.110,00	17.500,00	8.400	105.000
22.513	58.470,33	17.916,67	8.600	107.500

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*A*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*C*)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*C*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4 990	1 036,67	1.333,33	640	8 000
5 173	1 607,00	1.500,00	720	9.000
5.355	2.178,33	1.666,67	800	10.000
5.528	2.758,67	1.833,33	880	11.000
5.710	3.330,00	2.000,00	960	12.000
6.063	3.730,33	2.166,67	1 040	13.000
6.555	3 991,67	2.333,33	1.120	14.000
7.098	4.202,00	2.500,00	1.200	15.000
7.640	4.413,33	2.666,67	1.280	16.000
8.233	4.573,67	2.833,33	1.360	17.000
8.825	4.735,00	3.000,00	1.440	18.000
9.418	4.895,33	3.166,67	1.520	19.000
10.010	5.056,67	3.333,33	1.600	20.000
10.603	5.217,00	3.500,00	1.680	21.000
11.195	5.378,33	3.666,67	1.760	22.000
11.788	5.538,67	3.833,33	1.840	23.000
12.380	5.700,00	4.000,00	1.920	24.000
12.973	5.860,33	4.166,67	2.000	25.000
13.712	5.874,67	4.333,33	2.080	26.000
14.240	6.100,00	4.500,00	2.160	27.000
14.767	6.326,33	4.666,67	2.240	28.000
15.295	6.551,67	4.833,33	2.320	29.000
15.882	6.778,00	5.000,00	2.400	30.000
16.877	7.229,67	5.333,33	2.560	32.000
17.932	7.681,33	5.666,67	2.720	34.000
18.987	8.133,00	6.000,00	2.880	36.000
20.042	8.584,67	6.333,33	3.040	38.000
21.097	9.036,33	6.666,67	3.200	40.000
22.152	9.488,00	7.000,00	3.360	42.000
23.207	9.939,67	7.333,33	3.520	44.000
24.262	10.391,33	7.666,67	3.680	46.000
25.316	10.844,00	8.000,00	3.840	48.000
26.371	11.295,67	8.333,33	4.000	50.000
27.426	11.747,33	8.666,67	4.160	52.000
28.481	12.199,00	9.000,00	4.320	54.000
29.536	12.650,67	9.333,33	4.480	56.000
30.591	13.102,33	9.666,67	4.640	58.000
31 646	13.554,00	10.000,00	4.800	60.000
32 701	14.005,67	10.333,33	4.960	62.000
33 756	14.457,33	10.666,67	5.120	64.000
34 811	14.909,00	11.000,00	5.280	66.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
23.036	59.830,67	18.333,33	8.800	110.000
23.559	61.191,00	18.750,00	9.000	112.500
24.082	62.551,33	19.166,67	9.200	115.000
24.605	63.911,67	19.583,33	9.400	117.500
25.128	65.272,00	20.000,00	9.600	120.000
25.651	66.632,33	20.416,67	9.800	122.500
26.174	67.992,67	20.833,33	10.000	125.000
26.697	69.353,00	21.250,00	10.200	127.500
27.220	70.713,33	21.666,67	10.400	130.000
27.743	72.073,67	22.083,33	10.600	132.500
28.266	73.434,00	22.500,00	10.800	135.000
28.789	74.794,33	22.916,67	11.000	137.500
29.312	76.154,67	23.333,33	11.200	140.000
29.835	77.515,00	23.750,00	11.400	142.500
30.358	78.875,33	24.166,67	11.600	145.000
30.881	80.235,67	24.583,33	11.800	147.500
31.404	81.596,00	25.000,00	12.000	150.000
31.927	82.956,33	25.416,67	12.200	152.500
32.450	84.316,67	25.833,33	12.400	155.000
32.973	85.677,00	26.250,00	12.600	157.500
33.496	87.037,33	26.666,67	12.800	160.000
34.019	88.397,67	27.083,33	13.000	162.500
34.542	89.758,00	27.500,00	13.200	165.000
35.065	91.118,33	27.916,67	13.400	167.500
35.588	92.478,67	28.333,33	13.600	170.000
36.111	93.839,00	28.750,00	13.800	172.500
36.634	95.199,33	29.166,67	14.000	175.000
37.157	96.559,67	29.583,33	14.200	177.500
37.680	97.920,00	30.000,00	14.400	180.000
38.203	99.280,33	30.416,67	14.600	182.500
38.726	100.640,67	30.833,33	14.800	185.000
39.249	102.001,00	31.250,00	15.000	187.500
39.772	103.361,33	31.666,67	15.200	190.000
40.295	104.721,67	32.083,33	15.400	192.500
40.818	106.082,00	32.500,00	15.600	195.000
41.341	107.442,33	32.916,67	15.800	197.500
41.864	108.802,67	33.333,33	16.000	200.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
35.866	15.360,67	11.333,33	5.440	68.000
36.921	15.812,33	11.666,67	5.600	70.000
37.975	16.265,00	12.000,00	5.760	72.000
39.030	16.716,67	12.333,33	5.920	74.000
40.085	17.168,33	12.666,67	6.080	76.000
41.140	17.620,00	13.000,00	6.240	78.000
42.195	18.071,67	13.333,33	6.400	80.000
43.250	18.523,33	13.666,67	6.560	82.000
44.305	18.975,00	14.000,00	6.720	84.000
45.360	19.426,67	14.333,33	6.880	86.000
46.415	19.878,33	14.666,67	7.040	88.000
47.470	20.330,00	15.000,00	7.200	90.000
52.744	22.589,33	16.666,67	8.000	100.000
58.018	24.848,67	18.333,33	8.800	110.000
63.292	27.108,00	20.000,00	9.600	120.000
68.566	29.367,33	21.666,67	10.400	130.000
73.840	31.626,67	23.333,33	11.200	140.000
79.114	33.886,00	25.000,00	12.000	150.000
		ALTRI		
2 905	4 628,33	1.666,67	800	10 000
3 178	5 108,67	1.833,33	880	11.000
3.450	5.590,00	2.000,00	960	12.000
3.733	6 060,33	2.166,67	1.040	13.000
4 005	6.541,67	2.333,33	1 120	14.000
4.278	7 022,00	2.500,00	1.200	15.000
4.550	7.503,33	2.666,67	1.280	16.000
4.823	7.983,67	2.833,33	1.360	17.000
5.105	8.455,00	3.000,00	1.440	18.000
5.378	8.935,33	3.166,67	1.520	19.000
5.650	9.416,67	3.333,33	1.600	20.000
5.923	9.897,00	3.500,00	1.680	21.000
6.195	10.378,33	3.666,67	1.760	22.000
6.478	10.848,67	3.833,33	1.840	23.000
6.750	11.330,00	4.000,00	1.920	24.000
7.023	11.810,33	4.166,67	2.000	25.000
7.295	12.291,67	4.333,33	2.080	26.000
7.568	12.772,00	4.500,00	2.160	27.000
7.850	13.243,33	4.666,67	2.240	28.000
8.123	13.723,67	4.833,33	2.320	29.000
8.395	14.205,00	5.000,00	2.400	30.000
8.668	14.685,33	5.166,67	2.480	31.000
8.940	15.166,67	5.333,33	2.560	32.000
9.223	15.637,00	5.500,00	2.640	33.000
9.495	16.118,33	5.666,67	2.720	34.000
9.768	16.598,67	5.833,33	2.800	35.000
10.040	17.080,00	6.000,00	2.880	36.000
10.313	17.560,33	6.166,67	2.960	37.000
10.595	18.031,67	6.333,33	3.040	38.000
10.868	18.512,00	6.500,00	3.120	39.000
11.140	18.993,33	6.666,67	3.200	40.000
11.413	19.473,67	6.833,33	3.280	41.000
11.685	19.955,00	7.000,00	3.360	42.000
11.968	20.425,33	7.166,67	3.440	43.000
12.240	20.906,67	7.333,33	3.520	44.000
12.513	21.387,00	7.500,00	3.600	45.000
12.785	21.868,33	7.666,67	3.680	46.000
13.058	22.348,67	7.833,33	3.760	47.000
13.340	22.820,00	8.000,00	3.840	48.000
13.613	23.300,33	8.166,67	3.920	49.000
13.885	23.781,67	8.333,33	4.000	50.000
14.158	24.262,00	8.500,00	4.080	51.000
14.430	24.743,33	8.666,67	4.160	52.000
14.713	25.213,67	8.833,33	4.240	53.000
14.985	25.695,00	9.000,00	4.320	54.000
15.258	26.175,33	9.166,67	4.400	55.000
15.530	26.656,67	9.333,33	4.480	56.000
15.803	27.137,00	9.500,00	4.560	57.000
16.085	27.608,33	9.666,67	4.640	58.000
16.358	28.088,67	9.833,33	4.720	59.000
16.630	28.570,00	10.000,00	4.800	60.000
16.903	29.050,33	10.166,67	4.880	61.000
17.175	29.531,67	10.333,33	4.960	62.000
17.458	30.002,00	10.500,00	5.040	63.000
17.730	30.483,33	10.666,67	5.120	64.000
18.003	30.963,67	10.833,33	5.200	65.000
18.275	31.445,00	11.000,00	5.280	66.000
18.548	31.925,33	11.166,67	5.360	67.000
18.830	32.396,67	11.333,33	5.440	68.000
19.103	32.877,00	11.500,00	5.520	69.000
19.375	33.358,33	11.666,67	5.600	70.000
19.648	33.838,67	11.833,33	5.680	71.000
19.920	34.320,00	12.000,00	5.760	72.000
20.203	34.790,33	12.166,67	5.840	73.000
20.475	35.271,67	12.333,33	5.920	74.000
20.748	35.752,00	12.500,00	6.000	75.000
21.020	36.233,33	12.666,67	6.080	76.000
21.293	36.713,67	12.833,33	6.160	77.000
21.575	37.185,00	13.000,00	6.240	78.000
21.848	37.665,33	13.166,67	6.320	79.000
22.120	38.146,67	13.333,33	6.400	80.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
22.393	38.627,00	13.500,00	6.480	81.000
22.665	39.108,33	13.666,67	6.560	82.000
22.948	39.578,67	13.833,33	6.640	83.000
23.220	40.060,00	14.000,00	6.720	84.000
23.493	40.540,33	14.166,67	6.800	85.000
23.765	41.021,67	14.333,33	6.880	86.000
24.038	41.502,00	14.500,00	6.960	87.000
24.320	41.973,33	14.666,67	7.040	88.000
24.593	42.453,67	14.833,33	7.120	89.000
24.865	42.935,00	15.000,00	7.200	90.000
25.138	43.415,33	15.166,67	7.280	91.000
25.410	43.896,67	15.333,33	7.360	92.000
25.693	44.367,00	15.500,00	7.440	93.000
25.965	44.848,33	15.666,67	7.520	94.000
26.238	45.328,67	15.833,33	7.600	95.000
26.510	45.810,00	16.000.00	7.680	96.000
26.783	46.290,33	16.166,67	7.760	97.000
27.065	46.761,67	16.333,33	7.840	98.000
27.338	47.242,00	16.500,00	7.920	99.000
27.610	47.723,33	16.666,67	8.000	100.000
27.883	48.203,67	16.833,33	8.080	101.000
28.155	48.685.00	17.000,00	8.160	102.000
28.438	49.155,33	17.166,67	8.240	103.000
28.710	49.636,67	17.333,33	8.320	104.000
28.983	50.117,00	17.500,00	8.400	105.000
29.255	50.598,33	17.666,67	8.480	106.000
29.528	51.078,67	17.833,33	8.560	107.000
29.810	51.550,00	18.000,00	8.640	108.000
30.083	52.030,33	18.166,67	8.720	109.000
30.355	52.511.67	18.333,33	8.800	110.000
30.628	52.992,00	18.500,00	8.880	111.000
30.900	53.473,33	18.666,67	8.960	112.000
31.183	53.943,67	18.833,33	9.040	113.000
31.455	54.425,00	19.000,00	9.120	114.000
31.728	54.905,33	19.166,67	9.200	115.000
32.000	55.386,67	19.333,33	9.280	116.000
32.273	55.867,00	19.500,00	9.360	117.000
32.555	56.338,33	19.666,67	9.440	118.000
32.828	56.818,67	19.833,33	9.520	119.000
33.100	57.300,00	20.000,00	9.600	120.000
33.373	57.780,33	20.166,67	9.680	121.000
33.645	58.261,67	20.333,33	9.760	122.000
33.928	58.732,00	20.500,00	9.840	123.000
34.200	59.213,33	20.666,67	9.920	124.000
34.473	59.693,67	20.833,33	10.000	125.000
34.745	60.175,00	21.000,00	10.080	126.000
35.018	60.665,33	21.166,67	10.160	127.000
35.300	61.126,67	21.333,33	10.240	128.000
35.573	61.607,00	21.500,00	10.320	129.000
35.785	62.148,33	21.666,67	10.400	130.000
38.843	66.623,67	23.333,33	11.200	140.000
41.617	71.383,00	25.000,00	12.000	150.000
44.392	76.141,33	26.666,67	12.800	160.000
47.166	80.900,67	28.333,33	13.600	170.000
49.941	85.659,00	30.000,00	14.400	180.000
52.715	90.418,33	31.666,67	15.200	190.000
55.490	95.176,67	33.333,33	16.000	200.000
58.265	99.935,00	35.000,00	16.800	210.000
61.039	104.694,34	36.666,66	17.600	220.000
63.814	109.452,67	38.333,33	18.400	230.000
66.588	114.212,00	40.000,00	19.200	240.000
69.363	118.970,34	41.666,66	20.000	250.000
72.138	123.728,67	43.333,33	20.800	260.000
74.912	128.488,00	45.000,00	21.600	270.000
77.687	133.246,34	46.666,66	22.400	280.000
80.461	138.005,67	48.333,33	23.200	290.000
83.236	142.764,00	50.000,00	24.000	300.000
86.010	147.523,34	51.666,66	24.800	310.000
88.785	152.281,67	53.333,33	25.600	320.000
91.560	157.040,00	55.000,00	26.400	330.000
94.334	161.799,34	56.666,66	27.200	340.000
97.109	166.557,67	58.333,33	28.000	350.000
99.883	171.317,00	60.000,00	28.800	360.000
102.658	176.075,34	61.666,66	29.600	370.000
105.432	180.834,67	63.333,33	30.400	380.000
108.207	185.593,00	65.000,00	31.200	390.000
110.982	190.351,34	66.666,66	32.000	400.000
113.756	195.110,67	68.333,33	32.800	410.000
116.531	199.869,00	70.000,00	33.600	420.000
119.305	204.628,34	71.666,66	34.400	430.000
122.080	209.386,67	73.333,33	35.200	440.000
124.854	214.146,00	75.000,00	36.000	450.000
127.629	218.904,34	76.666,66	36.800	460.000
130.404	223.662,67	78.333,33	37.600	470.000
133.178	228.422,00	80.000,00	38.400	480.000
135.953	233.180,34	81.666,66	39.200	490.000
138.727	237.939,67	83.333,33	40.000	500.000
152.600	261.733,34	91.666,66	44.000	550.000

(*A*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*C*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*B*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*C*)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*C*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4 990	1 036,67	1.333,33	640	8.000
5 173	1.607,00	1.500,00	720	9.000
5.355	2.178,33	1 666,67	800	10.000
5.528	2.758,67	1.833,33	880	11.000
5.710	3.330,00	2.000,00	960	12.000
6.063	3.730,33	2.166,67	1.040	13.000
6.555	3.991,67	2.333,33	1.120	14.000
7.098	4.202,00	2.500,00	1.200	15.000
7.640	4.413,33	2.666,67	1.280	16.000
8.233	4.573,67	2.833,33	1.360	17.000
8.825	4.735,00	3.000,00	1.440	18.000
9.418	4.895,33	3.166,67	1.520	19.000
10.010	5.056,67	3.333,33	1.600	20.000
10.603	5.217,00	3.500,00	1.680	21.000
11.195	5.378,33	3.666,67	1.760	22.000
11.788	5.538,67	3.833,33	1.840	23.000
12.380	5.700,00	4.000,00	1.920	24.000
12.973	5.860,33	4.166,67	2.000	25.000
13.712	5.874,67	4.333,33	2.080	26.000
14.240	6.100,00	4.500,00	2.160	27.000
14.767	6.326,33	4.666,67	2.240	28.000
15.295	6.551,67	4.833,33	2.320	29.000
15.822	6.778,00	5.000,00	2.400	30.000
16.877	7.229,67	5.333,33	2.560	32.000
17.932	7.681,33	5.666,67	2.720	34.000
18.987	8.133,00	6.000,00	2.880	36.000
20.042	8.584,67	6.333,33	3.040	38.000
21.097	9.036,33	6.666,67	3.200	40.000
22 152	9.488,00	7.000,00	3.360	42.000
23.207	9.939,67	7.333,33	3.520	44.000
24.262	10.391,33	7.666,67	3.680	46.000
25.316	10.844,00	8.000,00	3.840	48.000
26.371	11.295,67	8.333,33	4.000	50.000
27.426	11.747,33	8.666,67	4.160	52.000
28.481	12.199,00	9.000,00	4.320	54.000
29.536	12.650,67	9.333,33	4.480	56.000
30.591	13.102,33	9.666,67	4.640	58.000
31.646	13.554,00	10.000,00	4.800	60.000
32.701	14.005,67	10.333,33	4.960	62.000
33.756	14.457,33	10.666,67	5.120	64.000
34.811	14.909,00	11.000,00	5.280	66.000
35.866	15.360,67	11.333,33	5.440	68.000
36.921	15.812,33	11.666,67	5.600	70.000
37.975	16.265,00	12.000,00	5.760	72.000
39.030	16.716,67	12.333,33	5.920	74.000
40.085	17.168,33	12.666,67	6.080	76.000
41.140	17.620,00	13.000,00	6.240	78.000
42.195	18.071,67	13.333,33	6.400	80.000
43.250	18.523,33	13.666,67	6.560	82.000
44.305	18.975,00	14.000,00	6.720	84.000
45.360	19.426,67	14.333,33	6.880	86.000
46.415	19.878,33	14.666,67	7.040	88.000
47.470	20.330,00	15.000,00	7.200	90.000
52.744	22.589,33	16.666,67	8.000	100.000
58.018	24.848,67	18.333,33	8.800	110.000
63.292	27.108,00	20.000,00	9.600	120.000
68.566	29.367,33	21.666,67	10.400	130.000
73.840	31.626,67	23.333,33	11.200	140.000
79.114	33.886,00	25.000,00	12.000	150.000
		ALTRI		
2.350	3 676,67	1.333,33	640	8 000
2.945	4.588,33	1.666,67	800	10 000
3.520	5.520,00	2.000,00	960	12 000
4 075	6.471,67	2.333,33	1 120	14 000
4.610	7.443,33	2.666,67	1.280	16 000
5.125	8.435,00	3.000,00	1.440	18 000
5.620	9.446,67	3.333,33	1.600	20 000
6.095	10.478,33	3.666,67	1.760	22.000
6.550	11.530,00	4.000,00	1.920	24.000
7.108	12.478,67	4.333,33	2.080	26.000
7.655	13.438,33	4.666,67	2.240	28.000
8.749	15.357,67	5.333,33	2.560	32.000
9.843	17.277,00	6.000,00	2.880	36.000
10.937	19.196,33	6.666,67	3.200	40.000
12.031	21.115,67	7.333,33	3.520	44.000
13.124	23.036,00	8.000,00	3.840	48.000
14.218	24.955,33	8.666,67	4.160	52.000
15.312	26.874,67	9.333,33	4.480	56.000
16.406	28.794,00	10.000,00	4.800	60.000
17.500	30.713,33	10.666,67	5.120	64.000
18.594	32.632,67	11.333,33	5.440	68.000
19.687	34.553,00	12.000,00	5.760	72.000
20.781	36.472,33	12.666,67	6.080	76.000
21.875	38.391,67	13.333,33	6.400	80.000
22.969	40.311,00	14.000,00	6.720	84.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
24.063	42.230,33	14.666,67	7.040	88.000
25.157	44.149,67	15.333,33	7.360	92.000
26.250	46.070,00	16.000,00	7.680	96.000
27.344	47.989,33	16.666,67	8.000	100.000
28.436	49.908,67	17.333,33	8.320	104.000
29.532	51.828,00	18.000,00	8.640	108.000
30.626	53.747,33	18.666,67	8.960	112.000
31.720	55.666,67	19.333,33	9.280	116.000
32.813	57.587,00	20.000,00	9.600	120.000
38.283	67.183,67	23.333,33	11.200	140.000
43.752	76.781,33	26.666,67	12.800	160.000
49.221	86.379,00	30.000,00	14.400	180.000
54.690	95.976,67	33.333,33	16.000	200.000

(*B*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*C*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

SIGARETTE

TABELLA ALLEGATO *E*

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
1.331	5.449,00	1.500,00	720	9.000
1.433	5.723,67	1.583,33	760	9.500
1.536	5.997,33	1.666,67	800	10.000
1.639	6.271,00	1.750,00	840	10.500
1.742	6.544,67	1.833,33	880	11.000
1.844	6.819,33	1.916,67	920	11.500
1.947	7.093,00	2.000,00	960	12.000
2.050	7.366,67	2.083,33	1.000	12.500
2.152	7.641,33	2.166,67	1.040	13.000
2.255	7.915,00	2.250,00	1.080	13.500
2.358	8.188,67	2.333,33	1.120	14.000
2.461	8.462,33	2.416,67	1.160	14.500
2.563	8.737,00	2.500,00	1.200	15.000
2.666	9.010,67	2.583,33	1.240	15.500
2.769	9.284,33	2.666,67	1.280	16.000
2.872	9.558,00	2.750,00	1.320	16.500
2.974	9.832,67	2.833,33	1.360	17.000
3.077	10.106,33	2.916,67	1.400	17.500
3.180	10.380,00	3.000,00	1.440	18.000
3.282	10.654,67	3.083,33	1.480	18.500
3.385	10.928,33	3.166,67	1.520	19.000
3.488	11.202,00	3.250,00	1.560	19.500
3.591	11.475,67	3.333,33	1.600	20.000
3.693	11.750,33	3.416,67	1.640	20.500
3.796	12.024,00	3.500,00	1.680	21.000
3.899	12.297,67	3.583,33	1.720	21.500
4.002	12.571,33	3.666,67	1.760	22.000
4.104	12.846,00	3.750,00	1.800	22.500
4.207	13.119,67	3.833,33	1.840	23.000
4.310	13.393,33	3.916,67	1.880	23.500
4.412	13.668,00	4.000,00	1.920	24.000
4.515	13.941,67	4.083,33	1.960	24.500
4.618	14.215,33	4.166,67	2.000	25.000
4.721	14.489,00	4.250,00	2.040	25.500
4.823	14.763,67	4.333,33	2.080	26.000
4.926	15.037,33	4.416,67	2.120	26.500
5.029	15.311,00	4.500,00	2.160	27.000
5.132	15.584,67	4.583,33	2.200	27.500
5.234	15.859,33	4.666,67	2.240	28.000
5.337	16.133,00	4.750,00	2.280	28.500
5.440	16.406,67	4.833,33	2.320	29.000
5.543	16.680,33	4.918,67	2.360	29.500
5.645	16.955,00	5.000,00	2.400	30.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
6.159	18.324,33	5.416,67	2.600	32.500
6.673	19.693,67	5.833,33	2.800	35.000
7.186	21.064,00	6.250,00	3.000	37.500
7.700	22.433,33	6.666,67	3.200	40.000
8.213	23.803,67	7.083,33	3.400	42.500
8.727	25.173,00	7.500,00	3.600	45.000
9.241	26.542,33	7.916,67	3.800	47.500
9.754	27.912,67	8.333,33	4.000	50.000
10.268	29.282,00	8.750,00	4.200	52.500
10.782	30.651,33	9.166,67	4.400	55.000
11.295	32.021,67	9.583,33	4.600	57.500
11.809	33.391,00	10.000,00	4.800	60.000
12.323	34.760,33	10.416,67	5.000	62.500
12.836	36.130,67	10.833,33	5.200	65.000
13.350	37.500,00	11.250,00	5.400	67.500
13.864	38.869,33	11.666,67	5.600	70.000
14.377	40.239,67	12.083,33	5.800	72.500
14.891	41.609,00	12.500,00	6.000	75.000
15.404	42.979,33	12.916,67	6.200	77.500
15.918	44.348,67	13.333,33	6.400	80.000
16.432	45.718,00	13.750,00	6.600	82.500
16.945	47.088,33	14.166,67	6.800	85.000
17.459	48.457,67	14.583,33	7.000	87.500
17.973	49.827,00	15.000,00	7.200	90.000
18.486	51.197,33	15.416,67	7.400	92.500
19.000	52.566,67	15.833,33	7.600	95.000
19.514	53.936,00	16.250,00	7.800	97.500
20.027	55.306,33	16.666,67	8.000	100.000
20.540	56.676,67	17.083,33	8.200	102.500
21.053	58.047,00	17.500,00	8.400	105.000
21.566	59.417,33	17.916,67	8.600	107.500
22.079	60.787,67	18.333,33	8.800	110.000
22.592	62.158,00	18.750,00	9.000	112.500
23.105	63.528,33	19.166,67	9.200	115.000
23.618	64.898,67	19.583,33	9.400	117.500
24.131	66.269,00	20.000,00	9.600	120.000
24.644	67.639,33	20.416,67	9.800	122.500
25.157	69.009,67	20.833,33	10.000	125.000
25.670	70.380,00	21.250,00	10.200	127.500
26.183	71.750,33	21.666,67	10.400	130.000
26.696	73.120,67	22.083,33	10.600	132.500
27.209	74.491,00	22.500,00	10.800	135.000
27.722	75.861,33	22.916,67	11.000	137.500
28.235	77.231,67	23.333,33	11.200	140.000
28.748	78.602,00	23.750,00	11.400	142.500
29.261	79.972,33	24.166,67	11.600	145.000
29.774	81.342,67	24.583,33	11.800	147.500
30.287	82.713,00	25.000,00	12.000	150.000
30.800	84.083,33	25.416,67	12.200	152.500
31.313	85.453,67	25.833,33	12.400	155.000
31.826	86.824,00	26.250,00	12.600	157.500
32.339	88.194,33	26.666,67	12.800	160.000
32.852	89.564,67	27.083,33	13.000	162.500
33.365	90.935,00	27.500,00	13.200	165.000
33.878	92.305,33	27.916,67	13.400	167.500
34.391	93.675,67	28.333,33	13.600	170.000
34.904	95.046,00	28.750,00	13.800	172.500
35.417	96.416,33	29.166,67	14.000	175.000
35.930	97.786,67	29.583,33	14.200	177.500
36.443	99.157,00	30.000,00	14.400	180.000
36.956	100.527,33	30.416,67	14.600	182.500
37.469	101.897,67	30.833,33	14.800	185.000
37.982	103.268,00	31.250,00	15.000	187.500
38.495	104.638,33	31.666,67	15.200	190.000
39.008	106.008,67	32.083,33	15.400	192.500
39.521	107,379,00	32.500,00	15.600	195.000
40.034	108.749,33	32.916,67	15.800	197.500
40.547	110.119,67	33.333,33	16.000	200.000

(C) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 luglio 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 446,446 miliardi ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (residuo 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Vista la legge d'approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio 1982, n. 188;

Visto il proprio decreto ministeriale 24 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1982, registro n. 1, foglio n. 243, con il quale è stata impegnata una prima tranche di lire 320 miliardi, a titolo d'acconto, sulla disponibilità di lire 766,446 miliardi, per gli interventi ex legge « quadrifoglio » n. 984/77;

Ritenuto di dover impegnare anche la rimanente disponibilità di lire 446,446 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 446,446 miliardi rimasto da impegnare, a valere sulla disponibilità di lire 766,446 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnato — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	3.168
Piemonte	17.690
Lombardia	21.399
Liguria	7.319
Veneto	22.604
Friuli-Venezia Giulia	8.044
Trento	6.539
Bolzano	7.358
Emilia-Romagna	29.383
Toscana	20.496
Umbria	10.074
Marche	12.105
Lazio	24.362
Abruzzo	20.845
Molise	12.626
Campania	44.865
Puglia	43.867
Basilicata	22.988
Calabria	31.098
Sicilia	45.631
Sardegna	33.985
Totale	446.446

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 61

(4651)

DECRETO 15 luglio 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 225.452.086 ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208 (residuo 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 281/70, che istituisce, all'art. 9, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1208, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge numero 1208, che costituisce, presso il Ministero del tesoro, un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno ex legge n. 1208/51;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Vista la delibera CIPE 24 giugno 1982, di ripartizione, tra le regioni e le province autonome della disponibilità di L. 225.452.086, pari ai rientri del fondo di rotazione, per l'esercizio 1981;

Decreta:

Articolo unico

La disponibilità di L. 225.452.086, di cui alla premessa è impegnato, a favore delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	2.114.728
Bolzano	2.398.348
Valle d'Aosta	2.996.243
Piemonte	9.865.872
Lombardia	14.957.292
Veneto	9.396.559
Friuli-Venezia Giulia	4.384.960
Liguria	5.066.180
Emilia-Romagna	9.452.835
Toscana	8.337.327

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Umbria	4.695.903
Marche	6.022.455
Lazio	11.710.643
Abruzzo	10.336.290
Molise	7.543.280
Campania	28.577.270
Puglia	21.797.822
Basilicata	9.967.989
Calabria	16.177.944
Sicilia	26.884.360
Sardegna	12.767.786
Totale	225.452.086

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1982, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 63

(4652)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 luglio 1982.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1982, che ha provveduto all'accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° maggio 1982;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° maggio 1982 di una quota aggiuntiva di L. 21.010 mensili;

Considerato, quindi, che ai sensi del predetto articolo 15 della legge n. 27 del 1973, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, devono essere adeguate le retribuzioni tabellari della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Decretano:

A decorrere dal 1° maggio 1982 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 21.010 con arrotondamento a lire mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1982

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4775)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1982.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni di polizza per l'assicurazione del prodotto « agrumi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate da valere per la campagna 1982-83.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, nonché le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1981, con il quale sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni di polizza per l'assicurazione contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate relativamente al prodotto « agrumi » da applicarsi per la campagna 1981-82;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale, ed in particolare l'art. 11 di detta legge;

Vista la domanda presentata in data 17 luglio 1982 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito, a norma del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni di polizza concordate tra il predetto consorzio e l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), il cui statuto è stato approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto ministeriale 15 dicembre 1981, da applicarsi per la campagna 1982-83 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « agrumi », assunti dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la nota tecnica presentata a corredo della domanda debitamente sottoscritta anche dal rappresentante dell'As.Na.Co.Di., dalla quale risulta l'accordo del C.I.R.A.S. e dello stesso As.Na.Co.Di. sulle predette tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative al prodotto « agrumi »;

Considerato che le suddette condizioni e tariffe di premio presentate per la campagna 1982-83 per le assicurazioni dei rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative al prodotto « agrumi », possono essere accolte in quanto rispondenti a corretti criteri tecnici e statistici;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi depositati che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe dei premi e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per la campagna 1982-83 dalle imprese consorziate per l'assicurazione del prodotto « agrumi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle brinate, dalle gelate.

Roma, addì 13 settembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(4727)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2521/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 270 *del* 20 *settembre* 1982.

(247/C)

Regolamento (CEE) n. 2522/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2523/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2524/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2525/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che modifica taluni prezzi di vendita e che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 2526/82 della commissione, del 15 settembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1910/82.

Regolamento (CEE) n. 2527/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che rinvia la data di presa in consegna e che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 2528/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 2529/82 della commissione, del 17 settembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2530/82 della commissione, del 17 settembre 1982, recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1982/83.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 235 del 10 agosto 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2127/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che impone un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di tricloroetilene originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di tricloroetilene originario della Cecoslovacchia, della Romania, della Spagna e degli Stati Uniti d'America pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 223 del 31 luglio 1982.

Pubblicati nel n. L 269 *del* 18 *settembre* 1982.

(248/C)

Regolamento (CEE) n. 2531/82 della commissione, del 20 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2532/82 della commissione, del 20 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2533/82 della commissione, del 15 settembre 1982, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2534/82 della commissione, del 15 settembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 2535/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1982.

Regolamento (CEE) n. 2536/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1982.

Regolamento (CEE) n. 2537/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che fissa, per il quarto trimestre 1982, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 2538/82 della commissione, del 20 settembre 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di taluni prodotti tessili (categoria 74), originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2539/82 della commissione, del 20 settembre 1982, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2540/82 della commissione, del 20 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2541/82 della commissione, del 20 settembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2236/82 del Consiglio, dell'11 agosto 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo sui pianoforti verticali originari dell'Unione Sovietica pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 238 del 13 agosto 1982.

Pubblicati nel n. L 271 *del* 21 *settembre* 1982.

(249/C)

Regolamento (CEE) n. 2542/82 della commissione, del 21 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2543/82 della commissione, del 21 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2544/82 della commissione, del 21 settembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2545/82 della commissione, del 21 settembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di bario, della sottovoce 28.30 A II della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2546/82 della commissione, del 21 settembre 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2547/82 della commissione, del 21 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2548/82 della commissione, del 21 settembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2428/82 della commissione del 7 settembre 1982, relativo alla fornitura di una partita di butteroil a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 260 dell'8 settembre 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2441/82 della commissione, del 7 settembre 1982, relativo alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 261 del 9 settembre 1982.

Pubblicati nel n. L 272 *del* 22 *settembre* 1982.

(250/C)

Regolamento (CEE) n. 2549/82 del Consiglio, del 20 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1724/80 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980.

Regolamento (CEE) n. 2550/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2551/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2552/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2553/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2554/82 della commissione, del 21 settembre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2555/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2556/82 della commissione, del 22 settembre 1982, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2557/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la sesta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2558/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2559/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2560/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2561/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2562/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa l'importo delle cauzioni applicabili a taluni oli d'oliva immessi in libera pratica nella Comunità.

Pubblicati nel n. L 273 *del* 23 *settembre* 1982.

(251/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimenti di posti di assistente ordinario presso varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Mario Speroni alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Genova.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 311.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filologia germanica della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Teresa Gervasi alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 308.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, e, trasferito con decreto rettorale 19 maggio 1981 alla cattedra di clinica pediatrica 2ª è attribuito, unitamente al titolare dott. Mario Furbetta alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 306.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di analisi matematica I (7ª cattedra) della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni [illegible] alla 1ª cattedra di analisi matematica della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 310.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di glottologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Renato Gendre alla cattedra di filologia germanica, della facoltà di magistero dell'Università di Torino.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 307.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con decreto ministeriale 2 luglio 1949, e successivamente trasferito alla cattedra di clinica neurologica della stessa Università, con deliberazione del 31 ottobre 1977, è attribuito, unitamente al titolare dott. Francesco Monaco alla cattedra di clinica neurologica C della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 309.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1028, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giulio Rosati alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 305.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chirurgia plastica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135 è attribuito, unitamente al titolare dott. Aldo Bertani alla cattedra di clinica chirurgica gen. e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 314.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di zooeconomia della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Valerio Marasi alla cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 316.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Carlo Bergamini alla cattedra di chimica e propedeutica biochimica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 313.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dottor Antonio Ambrosini alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Sassari.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 312.

(4732)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno nel consiglio di amministrazione.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1982 il dott. Francesco Caruso, vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno, è stato nominato componente della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno nel consiglio di amministrazione, con decorrenza dal 4 settembre 1982, in sostituzione del dott. Angelo Gabriele di Prisco.

(4776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 24 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1416,30	1416,30	1416,35	1416,30	1416,25	1416,25	1416,20	1416,30	1416,30	1416,30
Dollaro canadese	1149,35	1149,35	1149 —	1149,35	1149,06	1149,30	1151,50	1149,35	1149,35	1149,35
Marco germanico	562,61	562,61	563 —	562,61	563,33	562,60	562,85	562,61	562,61	562,60
Fiorino olandese	513,93	513,93	514,60	513,93	514,15	513,90	513,90	513,93	513,93	513,90
Franco belga	29,084	29,084	29,10	29,084	29,08	29,05	29,084	29,084	29,084	29,10
Franco francese	199,19	199,19	199,40	199,19	199,22	199,20	199,23	199,19	199,19	199,20
Lira sterlina	2416,50	2416,50	2422 —	2416,50	2419,18	2416,50	2418,20	2416,50	2416,50	2416,50
Lira irlandese	1922,20	1922,20	1929 —	1922,20	1924,31	—	1925,50	1922,20	1922,20	—
Corona danese	161,03	161,03	161,10	161,03	160,94	161,05	161,05	161,03	161,03	161 —
Corona norvegese	203,93	203,93	204,10	203,93	204,04	203,90	203,90	203,93	203,93	203,95
Corona svedese	226,26	226,26	226,35	226,26	226,29	226,25	226,31	226,26	226,26	226,30
Franco svizzero	655,53	655,53	656,25	655,53	656,18	655,50	655,29	655,53	655,53	655,53
Scellino austriaco	80,07	80,07	80,15	80,07	80,15	80,10	80,04	80,07	80,07	80,05
Escudo portoghese	16,10	16,10	16,10	16,10	16,09	16,15	16,10	16,10	16,10	16,10
Peseta spagnola	12,484	12,484	12,49	12,484	12,47	12,50	12,488	12,484	12,484	12,48
Yen giapponese	5,31	5,31	5,33	5,31	5,315	5,30	5,31	5,31	5,31	5,31
E.C.U.	1325,01	1325,01	—	1325,01	—	—	1325,01	1325,01	1325,01	—

Media dei titoli del 24 settembre 1982

Rendita 5% 1935	40,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	90,275
» 5,50% » » 1969-84	84,850
» 6% » » 1970-85	79,175
» 6% » » 1971-86	76,650
» 6% » » 1972-87	77,425
» 9% » » 1975-90	72,450
» 9% » » 1976-91	70,325
» 10% » » 1977-92	77,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,075
» » » » 1- 1-1980/83	100,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,225
» » » » 1-10-1981/83	100,025
» » » » 1-11-1981/83	99,650
» » » » 1-12-1981/83	99,750
» » » » 1- 3-1981/84	99,075
» » » » 1- 4-1981/84	99,325
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,125
» » » 18% 1- 7-1983	100,175
» » » 12% 1-10-1983	94,150
» » » 12% 1- 1-1984	92,775
» » » 12% 1- 4-1984	91,350
» » » 12% 1-10-1984	89,325
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1982

Dollaro USA	1416,25
Dollaro canadese	1150,425
Marco germanico	562,73
Fiorino olandese	513,915
Franco belga	29,084
Franco francese	199,21
Lira sterlina	2417,35
Lira irlandese	1923,85
Corona danese	161,04
Corona norvegese	203,935
Corona svedese	226,285
Franco svizzero	655,41
Scellino austriaco	80,055
Escudo portoghese	16,10
Peseta spagnola	12,486
Yen giapponese	5,31
E.C.U.	1325,01

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 27 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1423,050	1423,050	1422,95	1423,050	1423 —	1423 —	1422,950	1423,050	1423,050	1423,05
Dollaro canadese	1152,300	1152,300	1152 —	1152,300	1152 —	1152,25	1152,650	1152,300	1152,300	1152,30
Marco germanico	562,050	562,050	562 —	562,050	562,10	562,10	562,050	562,050	562,050	562,05
Fiorino olandese	513,750	513,750	513,75	513,750	513,75	513,70	513,800	513,750	513,750	513,75
Franco belga	29,050	29,050	29,05	29,050	29 —	29,10	29,051	29,050	29,050	29,05
Franco francese	199,060	199,060	199,40	199,060	199,15	199,05	199 —	199,060	199,060	199,05
Lira sterlina	2421,700	2421,700	2425 —	2421,700	2421 —	2421,65	2422,600	2421,700	2421,700	2421,70
Lira irlandese	1920,800	1920,800	1923 —	1920,800	1921 —	—	1922 —	1920,800	1920,800	—
Corona danese	160,680	160,680	160,85	160,680	160,75	160,65	160,630	160,680	160,680	160,70
Corona norvegese	204,070	204,070	204,20	204,070	204,05	204,05	204,080	204,070	204,070	204,05
Corona svedese	226,550	226,550	226,50	226,550	226,50	226,50	226,480	226,550	226,550	226,55
Franco svizzero	655,170	655,170	655,75	655,170	665,50	655,15	655,090	655,170	655,170	655,20
Scellino austriaco	79,913	79,913	79,80	79,913	79,95	79,90	79,940	79,913	79,913	79,90
Escudo portoghese	16,100	16,100	16,10	16,100	16,10	16,10	16,155	16,100	16,100	16,10
Peseta spagnola	12,474	12,474	12,48	12,474	12,45	12,45	12,475	12,474	12,474	12,46
Yen giapponese	5,302	5,302	5,31	5,302	5,30	5,31	5,301	5,302	5,302	5,30
E.C.U.	1324,400	1324,400	—	1324,400	—	—	1324,400	1324,400	1324,400	—

Media dei titoli del 27 settembre 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	40,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,275
» 5,50 % » » 1969-84	85,050
» 6 % » » 1970-85	79,175
» 6 % » » 1971-86	76,650
» 6 % » » 1972-87	77,425
» 9 % » » 1975-90	72,450
» 9 % » » 1976-91	70,525
» 10 % » » 1977-92	77,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,925
» » » » 1-12-1980/82	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,375
» » » » 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
» » » » 1-10-1981/83	100,025
» » » » 1-11-1981/83	99,600
» » » » 1-12-1981/83	99,750
» » » » 1- 3-1981/84	99,025
» » » » 1- 4-1981/84	99,225
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,150
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,150
» » » 12 % 1- 1-1984	92,775
» » » 12 % 1- 4-1984	91,400
» » » 12 % 1-10-1984	89,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1982

Valuta	
Dollaro USA	1423 —
Dollaro canadese	1152,475
Marco germanico	562,050
Fiorino olandese	513,775
Franco belga	29,050
Franco francese	199,030
Lira sterlina	2422,150
Lira irlandese	1921,400
Corona danese	160,655
Corona norvegese	204,075
Corona svedese	226,515
Franco svizzero	655,130
Scellino austriaco	79,926
Escudo portoghese	16,127
Peseta spagnola	12,474
Yen giapponese	5,301
E.C.U.	1324,400

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 28 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1427,550	1427,550	—	1427,550	1427,50	1427,50	1427,450	1427,550	1427,550	1427,55
Dollaro canadese	1153,600	1153,600	—	1153,600	1154 —	1153,55	1152,950	1153,600	1153,600	1153,60
Marco germanico	561,650	561,650	—	561,650	562 —	561,60	561,790	561,650	561,650	561,65
Fiorino olandese	513,370	513,370	—	513,370	513,25	513,35	513,230	513,370	513,370	513,35
Franco belga	28,950	28,950	—	28,950	28,95	28,90	28,950	28,950	28,950	28,95
Franco francese	198,750	198,750	—	198,750	198,80	198,70	198,720	198,750	198,750	198,75
Lira sterlina	2417,200	2417,200	—	2417,200	2420 —	2417,15	2417,840	2417,200	2417,200	2417,20
Lira irlandese	1918 —	1918 —	—	1918 —	1921 —	—	1918 —	1918 —	1918 —	—
Corona danese	160,670	160,670	—	160,670	160,60	160,65	160,680	160,670	160,670	160,67
Corona norvegese	204,260	204,260	—	204,260	204,50	204,25	204,290	204,260	204,260	204,25
Corona svedese	226,740	226,740	—	226,740	226,80	226,75	226,720	226,740	226,740	226,75
Franco svizzero	655,900	55,900	—	655,900	654,80	655,80	655,890	655,900	655,900	655,90
Scellino austriaco	80,025	80,025	—	80,025	79,90	80,05	80 —	80,025	80,025	80 —
Escudo portoghese	16,110	16,110	—	16,110	16,15	16,10	16,150	16,110	16,110	16,10
Peseta spagnola	12,490	12,490	—	12,490	12,45	12,50	12,490	12,490	12,490	12,49
Yen giapponese	5,298	5,298	—	5,298	5,29	5,30	5,302	5,298	5,298	5,30
E.C.U.	1322,840	1322,840	—	1322,840	—	—	1322,840	1322,840	1322,840	—

Media dei titoli del 28 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,250
» 5,50 % » » 1969-84	85,125
» 6 % » » 1970-85	80,300
» 6 % » » 1971-86	76,650
» 6 % » » 1972-87	77,425
» 9 % » » 1975-90	72,450
» 9 % » » 1976-91	70,325
» 10 % » » 1977-92	77,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,875
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975
» » » » 1-10-1980/82	99,975
» » » » 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
» » » » 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	99,650
» » » » 1-12-1981/83	99,800
» » » » 1- 3-1981/84	99,050
» » » » 1- 4-1981/84	99,400
» » » » 1- 6-1981/84	98,775
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,150
» » » 18 % 1- 7-1983	100,275
» » » 12 % 1-10-1983	94,250
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	91,475
» » » 12 % 1-10-1984	89,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1427,500
Dollaro canadese	1153,275
Marco germanico	561,720
Fiorino olandese	513,300
Franco belga	28,950
Franco francese	198,735
Lira sterlina	2417,520
Lira irlandese	1918 —
Corona danese	160,675
Corona norvegese	204,275
Corona svedese	226,730
Franco svizzero	655,895
Scellino austriaco	80,012
Escudo portoghese	16,130
Peseta spagnola	12,490
Yen giapponese	5,300
E.C.U.	1322,840

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 29 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1421,300	1421,300	1421,25	1421,300	1421,25	1421,20	1421,200	1421,300	1421,300	1421,30
Dollaro canadese	1152,050	1152,050	1152 —	1152,050	1154 —	1151,80	1151,600	1152,050	1152,050	1152,05
Marco germanico	562,750	562,750	562 —	562,750	562 —	562,70	562,700	562,750	562,750	562,70
Fiorino olandese	514,240	514,240	513,90	514,240	513,26	514,15	514,100	514,240	514,240	514,25
Franco belga	28,990	28,990	29 —	28,990	2 ,95	28,95	28,992	28,990	28,990	29 —
Franco francese	199,330	199,330	199,30	199,330	198,[illegible]0	199,25	199,220	199,330	199,330	199,35
Lira sterlina	2413,900	2413,900	2415 —	2413,900	2420 —	2414,90	2414 —	2413,900	2413,900	2413,90
Lira irlandese	1921,500	1921,500	1922 —	1921,500	1921 —	—	1921 —	1921,500	1921,500	—
Corona danese	160,950	160,950	160,90	160,950	160,60	160,95	160,980	160,950	160,950	160,90
Corona norvegese	204,600	204,600	204,50	204,600	204,50	204,65	204,600	204,600	204,600	204,60
Corona svedese	226,530	226,530	226,60	226,530	226,80	226,50	226,510	226,530	226,530	226,50
Franco svizzero	655,750	655,750	55,75	655,750	654,80	655,10	655,660	655,750	655,750	655,75
Scellino austriaco	80,035	80,035	80,10	80,035	79,90	80 —	80 —	80,035	80,035	80 —
Escudo portoghese	16 —	16 —	16,15	16 —	16,15	15,95	15,950	16 —	16 —	16 —
Peseta spagnola	12,489	12,489	12,46	12,489	12,45	12,50	12,490	12,489	12,489	12 —
Yen giapponese	5,296	5,296	5,30	5,296	5,29	5,30	5,292	5,296	5,296	5,29
E.C.U.	1324,470	1324,470	—	1324,470	—	—	1324,470	1324,470	1324,470	—

Media dei titoli del 29 settembre 1982

Titolo	Corso
Rendita 5% 1935	40,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	99,225
» 5,50% » » 1969-84	84,750
» 6% » » 1970-85	80,325
» 6% » » 1971-86	76,750
» 6% » » 1972-87	77,425
» 9% » » 1975-90	72,450
» 9% » » 1976-91	70,325
» 10% » » 1977-92	77,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975
» » » » 1-10-1980/82	99,975
» » » » 1-12-1980/82	100,125
» » » » 1- 1-1980/83	100,475
» » » » 1-10-1980/83	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1981/83	100,225
» » » » 1-10-1981/83	100,125
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,775
» » » » 1- 3-1981/84	99,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,525
» » » » 1- 6-1981/84	99,125
» » » » 1- 1-1982/84	99 —
» » » » 1- 1-1982/86	99,100
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,175
» » » 18% 1- 7-1983	100,200
» » » 12% 1-10-1983	94,300
» » » 12% 1- 1-1984	92,800
» » » 12% 1- 4-1984	91,475
» » » 12% 1-10-1984	89,350
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1421,250
Dollaro canadese	1151,825
Marco germanico	562,725
Fiorino olandese	514,170
Franco belga	28,991
Franco francese	199,275
Lira sterlina	2413,950
Lira irlandese	1921,250
Corona danese	160,965
Corona norvegese	204,600
Corona svedese	226,520
Franco svizzero	655,705
Scellino austriaco	80,017
Escudo portoghese	15,975
Peseta spagnola	12,489
Yen giapponese	5,294
E.C.U.	1324,470

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 30 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1422,550	1422,550	1422,60	1422,550	1422,50	1422,25	1422,450	1422,550	1422,550	1422,55
Dollaro canadese . .	1153,250	1153,250	1154 —	1153,250	1153 —	1153,20	1153 —	1153,250	1153,250	1153,20
Marco germanico . . .	562,800	562,800	563 —	562,800	562,80	562,75	562,600	562,800	562,800	562,80
Fiorino olandese . .	514,760	514,760	514,70	514,760	514,65	514,75	514,800	514,760	514,760	514,75
Franco belga	28,992	28,992	29 —	28,992	29 —	28,95	28,990	28,992	28,992	29 —
Franco francese . .	199,310	199,310	199,45	199,310	199,30	199,30	199,350	199,310	199,310	199,30
Lira sterlina . . .	2407,100	2407,100	2410 —	2407,100	2408 —	2407,50	2407,500	2407,100	2407,100	2407,10
Lira irlandese . .	1916 —	1916 —	1919 —	1916 —	1916 —	—	1915 —	1916 —	1916 —	—
Corona danese . .	160,850	160,850	160,90	160,850	160,85	160,80	160,870	160,850	160,850	160,90
Corona norvegese . . .	204,400	204,400	204,45	204,400	204,45	204,35	204,380	204,400	204,400	204,40
Corona svedese	226,770	226,770	226,75	226,770	226,75	226,75	226,800	226,770	226,770	226,77
Franco svizzero . . .	655,640	655,640	656,60	655,640	656 —	655,60	656 —	655,640	655,640	655,65
Scellino austriaco . . .	80,001	80,001	80,10	80,001	80,05	80 —	79,980	80,001	80,001	80 —
Escudo portoghese . . .	16,220	16,220	1[illegible],10	16,220	16,10	16,20	15,950	16,220	16,220	16,20
Peseta spagnola	12,481	12,481	12,48	12,481	12,47	12,50	12,485	12,481	12,481	12,48
Yen giapponese . . .	5,311	5,311	5,3350	5,311	5,31	5,30	5,303	5,311	5,311	5,30
E.C.U.	1324,030	1324,030	—	1324,030	—	—	1324,030	1324,030	1324,030	—

Media dei titoli del 30 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . . .	90,275
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	84,825
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,300
» 6 % » » 1971-86 . . .	76,750
» 6 % » » 1972-87 . . .	77,425
» 9 % » » 1975-90 . . .	72,450
» 9 % » » 1976-91 . . .	70,325
» 10 % » » 1977-92 . .	77,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82 . .	99,975
» » » » 1-10-1980/82 . .	99,975
» » » » 1-12-1980/82 . .	100,050
» » » » 1- 1-1980/83 .	100,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83 . .	100,325
» » » » 1- 9-1981/83 . .	100,200
» » » » 1-10-1981/83 .	100,125
» » » » 1-11-1981/83 .	99,650
» » » » 1-12-1981/83 . .	99,775
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,075
» » » » 1- 4-1981/84 . .	99,475
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,825
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,975
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,800
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,225
» » » 18 % 1- 7-1983	100,250
» » » 12 % 1-10-1983	94,275
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	91,470
» » » 12 % 1-10-1984	89,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1422,500
Dollaro canadese	1153,125
Marco germanico	562,700
Fiorino olandese	514,780
Franco belga	28,991
Franco francese	199,330
Lira sterlina	2407,300
Lira irlandese	1915,500
Corona danese	160,860
Corona norvegese	204,390
Corona svedese	226,785
Franco svizzero	655,820
Scellino austriaco	79,990
Escudo portoghese	16,085
Peseta spagnola	12,483
Yen giapponese	5,307
E.C.U.	1324,030

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di « collaboratore » (ruolo amministrativo) per addetto ai processi di sviluppo professionale ed organizzativo del personale, presso la sede centrale in Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di « collaboratore » (ruolo amministrativo) per addetto ai processi di sviluppo professionale ed organizzativo del personale, presso la sede centrale in Roma, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 138 del 21 maggio 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei congressi, viale della Letteratura (EUR), nei giorni 20 e 21 ottobre 1982, con inizio alle ore 7,30.

(4779)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere « preparatore di laboratorio in genere ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centoventesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

(4763)

Concorso a quattro posti di bidello presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università di Pavia per quattro posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(4769)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 32, IN CASTEL DEL PIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista presso l'ospedale di Castel del Piano.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista presso l'ospedale di Castel del Piano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Castel del Piano (Grosseto).

(611/S)

OSPEDALE « TRIGONA » DI NOTO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(612/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 271 del 1° ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine mauriziano, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia.

Azienda municipale del gas di Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di coadiutore dirigente amministrativo.

Ente ospedaliero generale regionale Piemonte e R. Margherita, in Messina: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico ortottista.

Comune di Pontelandolfo: Concorso nazionale fra gli ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima relativo alla sistemazione della piazza Roma ed aree limitrofe.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore tecnico professionale.

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 18.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 16 maggio 1980, n. 44, relative a: « Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli ».

(*Pubblica nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27, è soppresso e così sostituito:

« Art. 1 - *Finalità.* — E' istituito presso ogni servizio regionale decentrato per l'agricoltura di ogni provincia della regione, l'albo professionale degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e alla legge regionale di applicazione 22 febbraio 1977, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, si possono iscrivere nell'albo. Alla compilazione e alla tenuta dell'albo provvedono le commissioni provinciali di cui all'art. 3 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27, è soppresso e così sostituito:

« Art. 2 - *Requisiti imprenditore agricolo a titolo principale.* — Gli imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini dell'iscrizione all'albo, debbono possedere i seguenti requisiti:

1) *Requisiti personali.*

1) Età minima: abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

2) Tempo di lavoro: dedichino personalmente e abitualmente all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Per le zone montane dedichino personalmente abitualmente all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Anche nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di età, tale requisito è ugualmente abbassato, nella situazione iniziale alle metà, ai sensi dello art. 6 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15; nella situazione finale devono però raggiungere i due terzi di tempo.

3) Reddito di lavoro: ricavino dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per le zone montane il requisito di reddito è ridotto al 50% ai sensi della legge 10 maggio 1975, n. 352. Nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di età, tale requisito è abbassato, nella situazione iniziale, al 50%; nella situazione finale devono però raggiungere i 2/3 di reddito ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.

4) Capacità professionale: dimostrino di essere in possesso di una sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale si ritiene presunta quando sussiste una delle seguenti condizioni:

1) Siano compresi, da almeno tre anni, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri redatti a cura del Servizio contributi agricoli unificati a norma della legislazione vigente, come capo di azienda ovvero come coadiuvanti familiari ovvero come lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2) Risultino dedicarsi, da almeno tre anni, personalmente abitualmente all'attività agricola, come capo di azienda ovvero come coadiuvanti familiari ovvero come lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3) Siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale viene accertato dall'apposita commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

2) *Requisiti aziendali.*

Ai fini dell'iscrizione all'albo possono essere introdotti con il regolamento di cui al successivo art. 9, nel rispetto della normativa statale vigente, parametri tecnici e criteri oggettivi di individuazione della consistenza minima dell'azienda agricola, e degli altri necessari requisiti aziendali ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 e l'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 44, di modificazione ed integrazione, sono soppressi e così sostituiti:

Art. 3 - *Commissione provinciale tenuta albo.* — La commissione provinciale per la tenuta dell'albo è composta:

a) da dodici componenti da scegliersi tra gli iscritti allo albo designati dalle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte, di cui quattro riservati alle organizzazioni minoritarie;

b) da tre esperti eletti dal consiglio provinciale con voto limitato a due, scelti tra i dottori in agraria, i veterinari, i periti agrari;

c) da due componenti designati di comune accordo dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti più rappresentative a livello regionale;

d) dal responsabile del servizio regionale decentrato per l'agricoltura o da un funzionario regionale dallo stesso delegato;

e) dal capo dell'ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati o da un funzionario dallo stesso delegato.

Il presidente e il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza dai componenti di cui al punto *a*). Il vice presidente è scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni minoritarie.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione è nominata dalla giunta regionale e dura in carica cinque anni. Possono essere nominati membri supplenti. Le sostituzioni dei componenti delle organizzazioni professionali sono effettuate dall'assessore competente all'agricoltura su richiesta della stessa organizzazione che aveva designato il componente.

La commissione ha sede presso il servizio regionale decentrato per l'agricoltura che provvede inoltre alle spese di funzionamento della commissione nonché a mettere a disposizione il personale di segreteria ».

Art. 4.

Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 e gli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 44, di modificazione ed integrazione, sono soppressi e così sostituiti:

« Art. 4 - *Commissione capacità professionale.* — Per l'accertamento delle capacità professionali di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede un'apposita commissione provinciale così composta:

a) dal responsabile del servizio regionale decentrato per l'agricoltura o da un funzionario regionale dallo stesso delegato, che la presiede;

b) da cinque membri eletti dalla commissione provinciale albo tra i componenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, di cui due scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni minoritarie.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione è nominata dalla giunta regionale e dura in carica cinque anni.

La commissione ha sede presso il servizio regionale decentrato per l'agricoltura ».

Art. 5.

All'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27, il primo comma, lettera *d*), è soppresso e così sostituito:

« *d*) da sei componenti da scegliersi tra gli iscritti all'albo designato dalle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte, di cui due riservati alle organizzazioni minoritarie;

e) da un funzionario regionale designato dall'assessore regionale all'agricoltura.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale ».

Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27, è soppresso.

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 e gli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 44, di modificazione ed integrazione, sono soppressi e così sostituiti:

« Art. 9 - *Regolamento di attuazione.* — Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale emana il regolamento di attuazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 agosto 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. **19**.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10: « Norme per la programmazione sportiva in Piemonte ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di intervento per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II III della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, sono autorizzate per l'anno finanziario 1982 la spesa di lire 350 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo II e la spesa di lire 1.250 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo III della predetta legge regionale.

Art. 2.

Sono ammessi ai contributi per l'attuazione del programma di interventi per l'impiantistica sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il termine di cui all'art. 14 della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10.

Sono ammesse ai contributi per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il 30 giugno 1982.

Art. 3.

La legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, è così modificata:

Il punto 7) del secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« dieci rappresentanti degli enti democratici di promozione sportiva, maggiormente rappresentativi ed operanti nell'ambito della Regione ».

Il primo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« I beneficiari trasmettono all'assessorato regionale allo sport la relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese sostenute, entro novanta giorni dalla data di conclusione del programma di formazione ».

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« La liquidazione del contributo è disposta in unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale previa presentazione da parte dell'ente beneficiario del verbale di inizio dei lavori e del provvedimento deliberativo di affidamento dei medesimi.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle istanze già accolte ed in attesa di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori l'ente beneficiario dovrà far pervenire all'assessorato regionale allo sport il provvedimento di approvazione dello stato finale dei lavori ».

Art. 4.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 al cap. 8690 con la denominazione « Contributi a comuni, consorzi ed enti locali territoriali e comunità montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva » e al cap. 8610 con la denominazione « Contributi a comuni, consorzi di enti locali e comunità montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 agosto 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. **20**.

Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO E PRINCIPI INFORMATORI DELLA LEGGE

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge, in base all'art. 117 della Costituzione, propone indirizzi e detta norme:

1) per la prevenzione del bisogno assistenziale;

2) per il riordino dei servizi socio-assistenziali e delle attività inerenti alle funzioni trasferite, nel quadro della materia definita dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) per la gestione coordinata e integrata dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Regione adeguerà alla legge nazionale di riforma della assistenza le eventuali disposizioni della presente legge con essa in contrasto.

della

Art. 2.
Princìpi informatori della legge

L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza della Regione e degli enti locali è informato ai seguenti princìpi:

1) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno, nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri economici, sociali e di conoscenza esistenti nel territorio;

2) svolgimento di interventi socio-assistenziali volti con priorità a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità, secondo quanto previsto dalla Costituzione;

3) superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno e interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

4) superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dei soggetti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;

5) integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;

6) apertura al concorso delle iniziative assistenziali espresse dalla società, nella varietà delle sue libere articolazioni, al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

7) partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione di piani e programmi e al controllo sulla efficienza e sulla efficacia dei servizi.

Titolo II
ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Art. 3.
Informazione, ricerca e progetti

Ai fini e secondo i princìpi di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione e gli enti locali promuovono le iniziative opportune e, in particolare:

a) diffondono nel modo più ampio possibile l'informazione a tutti i livelli;

b) attuano e utilizzano studi e ricerche volti a identificare le cause degli stati di bisogno ed emarginazione potenziali e in atto, nonché le situazioni individuali e collettive di rischio, garantendo la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali e culturali;

c) predispongono progetti mirati di intervento, volti ad eliminare le cause individuate di bisogno ed emarginazione, promuovendo il pieno ed integrato utilizzo di tutte le risorse locali e propongono indirizzi operativi nei vari campi dell'azione pubblica e dell'iniziativa privata;

d) stimolano il formarsi di iniziative sperimentali, anche autogestite.

Art. 4.
Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali

Al fine di prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio, gli enti locali operano, mediante servizi aperti a tutta la popolazione, incentivando, favorendo e realizzando interventi e iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di tempo libero.

Concorrono al soddisfacimento di bisogni socio-relazionali servizi polifunzionali, quali centri socio-culturali, centri sociali, centri d'incontro.

Art. 5.
Soddisfacimento di esigenze abitative

Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a carenze o inidoneità abitative di soggetti a rischio, gli enti locali intervengono per:

1) l'incentivazione, all'interno dei piani di edilizia residenziale, della costruzione di alloggi abbinati, per favorire l'aggregazione di nuclei parentali, tenendo conto delle diverse fasce di età e delle situazioni di handicap;

2) l'assegnazione di alloggi di loro proprietà ad equo canone, con eventuali contributi integrativi.

A tal fine essi operano anche mediante trasformazione e riconversione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;

3) il miglioramento delle condizioni abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi, o attraverso la concessione di contributi economici specificatamente rivolti a tal fine;

4) la sistemazione in albergo o strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili;

5) la verifica dell'attuazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in relazione alle esigenze delle persone inabili che hanno difficoltà di deambulazione.

Art. 6.
Promozione dell'inserimento lavorativo

La Regione e gli enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento di soggetti in particolari situazioni di debolezza ed esposti a gravi rischi di emarginazione, con particolare riguardo ai soggetti istituzionalizzati.

A tali fini, in particolare:

a) attuano iniziative finalizzate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati e alle esigenze del mondo del lavoro;

b) favoriscono l'inserimento lavorativo nelle imprese, anche a tempo parziale per i casi di particolare gravità, attuando facilitazioni ed eventualmente favorendo l'adeguamento del posto di lavoro destinato a soggetti portatori di handicap, mediante la concessione in uso di beni strumentali o, in via eccezionale, l'attribuzione di contributi finalizzati con priorità alle imprese artigiane, alle cooperative di lavoro e ai lavoratori autonomi.

Il consiglio regionale stabilisce le norme di attuazione di quanto sopra previsto;

c) promuovono e favoriscono forme di cooperazione alle quali partecipino soggetti di cui al presente articolo, anche attraverso la concessione di contributi economici finalizzati;

d) assicurano, d'intesa con la direzione aziendale, la presenza sul luogo di lavoro, ove necessario e limitatamente al periodo indispensabile alla integrazione del soggetto nel lavoro di operatori sociali con funzioni di supporto.

Art. 7.
Abolizione delle barriere architettoniche

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per l'abolizione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene gli edifici pubblici, i luoghi di pubblico spettacolo, i mezzi di trasporto ed i servizi pubblici in genere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384: in tale ambito promuove le necessarie iniziative per l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti o in corso di realizzazione.

A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali per la costruzione e l'adeguamento delle strutture e dei servizi di cui al comma precedente, viene richiesta la rispondenza dei progetti alle sopraddette norme.

I comuni, nell'adozione dei piani urbanistici e nella redazione dei piani di zona, adeguano la localizzazione e la sistemazione degli edifici pubblici e degli spazi di uso pubblico alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Titolo III
GESTIONE COORDINATA E INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI

Art. 8.
Soggetti istituzionali

Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dai soggetti istituzionali previsti e disciplinati dalla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e secondo l'organizzazione prevista dalla stessa e dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 60.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi sociali e sanitari assume la denominazione « Unità socio-sanitaria locale » (U.S.S.L.).

Detta denominazione verrà assunta nel seguito della presente legge per indicare i soggetti istituzionali di cui al primo comma.

Art. 9.
Servizio socio-assistenziale

Le funzioni di cui alla presente legge sono organizzate nel servizio socio-assistenziale attivato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60.

Il servizio socio-assistenziale in particolare provvede:

1) alla rilevazione e all'analisi conoscitiva dei bisogni e delle risorse del territorio, ai fini della programmazione del settore socio-assistenziale, anche in campo formativo, e della prevenzione dei bisogni assistenziali;

2) all'informazione, alla divulgazione e al dibattito delle tematiche sociali, con particolare riferimento alle cause e agli effetti dell'emarginazione e del disadattamento e alla promozione di una diffusa coscienza sociale, volta a un loro superamento;

3) a proporre la programmazione di settore, anche in campo formativo, e a verificarne l'attuazione, nell'ambito del coordinamento attuato nell'ufficio di direzione dell'unità socio-sanitaria locale;

4) alla prevenzione dei fattori di emarginazione e di disagio sociale, anche individuando le aree di rischio presenti nel territorio;

5) allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, attuando i relativi interventi, erogando le relative prestazioni e gestendo le strutture residenziali dipendenti, secondo l'organizzazione territoriale e funzionale prevista nel piano socio-sanitario;

6) allo svolgimento delle attività delegate o subdelegate ai sensi della presente legge;

7) alla protezione e alla tutela della maternità e dell'infanzia, con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicaps, alla promozione dell'inserimento e reinserimento sociale dei giovani con problemi di disadattamento, degli adulti e degli anziani soggetti a rischi di emarginazione.

Art. 10.
Ufficio di direzione dell'unità socio-sanitaria locale

Al fine di adeguare la struttura organizzativa delle unità socio-sanitarie locali ai compiti e alle finalità di cui alla presente legge, il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è modificato come segue: « Presso ogni unità socio-sanitaria locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi, sanitari e del servizio socio-assistenziale. Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo, individuati dal comitato di gestione dell'unità socio-sanitaria locale con le modalità e i criteri previsti dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e da un coordinatore dei servizi sociali ».

Il responsabile del servizio socio-assistenziale è di diritto il coordinatore dei servizi sociali.

Il terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è abrogato.

Art. 11.
Piano socio-sanitario regionale

La Regione determina la programmazione del settore socio-assistenziale mediante la predisposizione del piano socio-sanitario triennale, articolato per progetti-obiettivo.

Nell'ambito di detto piano sono individuati, tra l'altro:

gli obiettivi da perseguire;

la metodologia d'intervento;

gli standards di funzionalità ed organizzazione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;

gli indirizzi le norme sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi;

l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, nonché la loro destinazione.

Art. 12.
Programmi socio-sanitari zonali

Le unità socio-sanitarie locali, in attuazione degli obiettivi del piano socio-sanitario triennale della Regione e secondo i tempi e con le modalità da esso previsti, predispongono programmi zonali di attività e di spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, sentiti i comuni ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Art. 13.
Competenze delle province in materia socio-assistenziale

Le province possono esercitare gli interventi di propria competenza nel campo dell'assistenza sociale attraverso le unità socio-sanitarie locali e regolamentano i rapporti con le medesime mediante apposite convenzioni.

Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attività sopraddette.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le province, provvede a predisporre al riguardo uno schema-tipo di convenzione.

Nell'ambito dei piani regionali, la provincia approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle eventuali modifiche degli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Art. 14.
Volontariato

Le unità socio-sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con organizzazioni ed associazioni di volontariato liberamente costituite operanti nel campo socio-assistenziale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dai programmi socio-sanitari zonali.

Al personale volontario sono rimborsate, se richieste, le spese vive sostenute per l'esercizio delle attività prestate, purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate, ed è garantita la copertura assicurativa.

Nel quadro dei piani di formazione degli operatori sociali, le unità socio-sanitarie locali sostengono anche iniziative di formazione promosse dalle organizzazioni e associazioni di volontariato.

Titolo IV
Riordino dei servizi socio-assistenziali

Art. 15.
Oggetto del riordino

Nel quadro della materia definita dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il riordino di cui alla presente legge concerne:

1) le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di legge precedenti al suddetto decreto;.

2) le funzioni trasferite agli enti locali dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e già svolte da:

a) EE.CC.AA.;

b) uffici centrali e periferici dell'amministrazione statale;

c) enti nazionali ed interregionali di assistenza;

d) amministrazione regionale;

3) le funzioni delegate e subdelegate dalla Regione agli enti locali;

4) ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato.

Art. 16.
Destinatari dei servizi socio-assistenziali

I servizi, le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità previste dalla presente legge, sono rivolti ai cittadini residenti in Piemonte.

Essi si estendono agli stranieri ed agli apolidi che risiedono in Regione, in possesso di permesso di soggiorno, nonché ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi che si trovino occasionalmente in Piemonte, in via d'urgenza, ed eventualmente per consentire il rientro nelle località di residenza.

Sono fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di domicilio di soccorso.

Art. 17.
Interventi socio-assistenziali

L'attività socio-assistenziale si svolge mediante:

a) interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, in particolare sotto forma di:

assistenza economica;
assistenza domiciliare;

b) interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli indicati al punto precedente risultino impraticabili o inefficaci, in particolare sotto forma di:

affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei para-familiari e persone singole;
affidamenti a servizi residenziali tutelari.

Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.

Art. 18.

Modalità e caratteristiche degli interventi

Gli interventi socio-assistenziali debbono dare garanzia di continuità; essere attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.

Deve essere garantita all'assistito la più ampia informazione e la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi ed alle strutture, purché ciò sia tecnicamente possibile e non costituisca ingiustificato aggravio di oneri.

Art. 19.

Assistenza economica

Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.

Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di interventi socio-assistenziali, valutati indispensabili.

Con propria delibera-quadro, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, ogni unità socio-sanitaria locale provvede a definire parametri unitari di reddito e di bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica, compresa quella di natura assistenziale già di competenza di enti le cui funzioni sono state attribuite ai comuni singoli o associati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 20.

Assistenza domiciliare

Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone e a nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.

Gli orari, l'entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze personali.

L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale preparato ai sensi della presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali.

Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare con valenze educative, per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori.

La Regione e gli enti locali favoriscono, nell'ambito delle norme vigenti, la possibilità di impiego a tempo parziale del congiunto che si occupa dell'assistenza, nell'ambito familiare, di soggetti totalmente o parzialmente non autosufficienti.

Art. 21.

Affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole

Gli affidamenti ed inserimenti sono volti a fornire una adeguata sistemazione presso famiglie, nuclei parafamiliari o persone singole ai soggetti non in grado di provvedere a se stessi e privi di ambiente familiare, o in situazione di famiglia pregiudizievole o insufficiente allo sviluppo della loro personalità.

Gli interventi sono attuati mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso ed hanno carattere di temporaneità.

Nel caso di minori e di incapaci, gli affidamenti sono disposti o su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela o la curatela sul soggetto, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli affidamenti sono volti inoltre al reinserimento sociale di soggetti già ricoverati in strutture assistenziali, per i quali sia idoneo tale intervento.

Al nucleo o alla persona che riceve un soggetto in affidamento od in inserimento vengono garantiti i necessari interventi di sostegno sociale e finanziario.

Al fine di verificare il buon andamento dell'affidamento, sono attuati controlli ricorrenti.

Art. 22.

Servizi residenziali tutelari

I servizi residenziali tutelari sono la comunità alloggio e la casa protetta.

La comunità alloggio è destinata ad ospitare un ristretto numero di soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che per particolari motivi non possono vivere autonomamente o presso loro familiari o essere affidati a famiglie o gruppi parafamiliari o persone singole.

Le comunità alloggio possono essere inserite in normali strutture abitative oppure, in un numero massimo di quattro e organizzate in modo da rispettare la privacy individuale, in strutture in cui vi siano servizi rivolti a tutta la popolazione, quali mense, luoghi di incontro e di socializzazione.

La casa protetta è destinata ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.

L'inserimento in comunità alloggio o in case protette deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto, ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà, o con il consenso di chi esercita su di esso la potestà genitoriale o la tutela o la curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Fino al completamento del sistema di servizi di cui alla presente legge, gli enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati già esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con enti ed organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal piano socio-sanitario regionale.

I requisiti funzionali e strutturali per l'accesso alle convenzioni di cui al comma precedente sono stabiliti con la deliberazione del consiglio regionale di cui al successivo art. 23.

E' garantita la possibilità di assistenza religiosa agli utenti delle case protette o, comunque, alle persone non autosufficienti ricoverate negli attuali istituti.

Art. 23.

Autorizzazione al funzionamento di servizi residenziali tutelari

A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di cui al secondo comma del presente articolo, chiunque intenda aprire o trasformare un servizio residenziale tutelare deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.

Il consiglio regionale, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri, i requisiti funzionali e strutturali, nonché le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in base agli indirizzi del piano socio-sanitario regionale. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante la attività di vigilanza.

Art. 24.

Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali funzionanti

I servizi residenziali funzionanti già sottoposti all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e quelli per i quali tale obbligo non era previsto, sono tenuti ad adeguarsi ai criteri e ai requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 23, secondo le modalità e i tempi nella stessa previsti.

A tal fine i gestori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al funzionamento. Il mancato adeguamento con le modalità e nei tempi suddetti comporta la revoca della precedente autorizzazione, se posseduta, ovvero, negli altri casi, la chiusura.

Titolo V

DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 25.

Delega di funzioni amministrative regionali

Sono delegate ai comuni perché le esercitino tramite le unità socio-sanitarie locali, le seguenti funzioni amministrative:

a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e che non siano attribuiti, a norma dell'art. 1, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, al comitato regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione.

Restano di competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei consigli di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;

b) la nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle suddette istituzioni, quando questa sia di competenza regionale;

c) il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza nel proprio ambito territoriale, esclusa la federazione tra le istituzioni;

d) la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione delle suddette istituzioni in tutti i casi di incompatibilità previsti dalla legge;

e) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali per minori, adulti e anziani di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge;

f) la vigilanza sui servizi residenziali per minori, adulti e anziani e la promozione, ove occorra, del provvedimento di chiusura, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

g) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili-nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.

Le funzioni di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*), *d*) sono esercitate dalle unità socio-sanitarie locali nel cui territorio le istituzioni hanno la sede legale; quelle di cui ai punti *e*), *f*), *g*) sono esercitate dalle unità socio-sanitarie locali nel cui territorio i servizi hanno sede fisica.

Nel caso in cui la sede legale di una istituzione e le relative strutture destinate all'erogazione dei servizi siano ubicate in ambiti territoriali diversi, le unità socio-sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, dovranno istituire gli opportuni raccordi tra loro.

E' delegata altresì ai comuni, che la esercitano tramite le unità socio-sanitarie locali, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 26.

Delega delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale

Sono delegate ai comuni, che le esercitano tramite le unità socio-sanitarie locali, le funzioni amministrative regionali relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione di base, aggiornamento e formazione permanente del personale dei servizi disciplinati dalla presente legge, nell'ambito degli indirizzi definiti dal piano socio-sanitario regionale.

Gli interventi devono fornire una preparazione professionale che, tenendo conto delle peculiarità del settore socio-assistenziale, miri alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Per esercitare le funzioni loro delegate ai sensi del primo comma del presente articolo, le unità socio-sanitarie locali si avvalgono dei propri servizi ed uffici, o dei servizi e delle attività di enti pubblici e privati, per il tramite di convenzioni.

La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con l'università, altri enti ed istituti specializzati, specifiche iniziative riguardanti l'intero territorio regionale, nonché attività di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche.

Art. 27.

Subdelega di funzioni amministrative regional

Le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, sono subdelegate ai comuni nel cui territorio hanno sede legale, perché le esercitino tramite le unità socio-sanitarie locali.

Restano alla competenza della Regione le funzioni relative allo scioglimento dei consigli di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.

Art. 28.

Esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate e delle funzioni riservate

La Regione impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate, assicurando finanziamenti adeguati. Qualora le unità socio-sanitarie locali non esercitino tali funzioni, la giunta regionale dopo averle sentite e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad esse nelle attività non adempiute.

La Regione esercita le funzioni concernenti le II.PP.AA.BB. e le persone giuridiche private, non delegate o subdelegate ai sensi dei precedenti articoli, sentito anche il parere, da emettere entro il termine che sarà prefissato, dalla unità socio-sanitaria locale della zona in cui l'ente ha la sede legale.

Per l'esercizio delle funzioni riservate, la Regione potrà avvalersi degli uffici delle unità socio-sanitarie locali.

Titolo VI

PERSONALE E BENI DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 29.

Attribuzione dei beni delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale

I beni mobili ed immobili delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli enti nazionali operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono, con provvedimento della giunta regionale, attribuiti in proprietà ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi del presente articolo conserva la destinazione a servizi socio-assistenziali anche in caso di trasformazione patrimoniale. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione possono essere eccezionalmente autorizzate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di motivate proposte delle unità socio-sanitarie locali, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui hanno sede.

Art. 30.

Personale e beni dei comuni destinati ai servizi socio-assistenziali

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, i comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'associazione dei comuni o nei quali la gestione competa alla comunità montana, nonché il comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione funzionale delle unità socio-sanitarie locali, mediante idoneo provvedimento formale, il personale già destinato direttamente o indirettamente ai servizi socio-assistenziali.

Entro i termini di cui al precedente comma provvedono altresì a mettere a disposizione delle unità socio-sanitarie locali, in uso gratuito, i beni mobili e immobili già destinati ai servizi socio-assistenziali, compresi quelli di cui al precedente art. 29.

All'individuazione del personale e dei beni provvede il comune interessato, d'intesa con l'associazione dei comuni o con la comunità montana cui compete la gestione dei servizi.

In caso di mancato accordo decide la giunta regionale, su richiesta del comune, dell'associazione o della comunità montana.

Art. 31.

Utilizzo dei beni destinati ai servizi socio-assistenziali

Il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui all'articolo precedente conserva la destinazione a servizi socio-assistenziali, anche in caso di trasformazione patrimoniale.

Al vincolo di cui al primo comma si può derogare nei casi e nei modi previsti dall'art. 29 della presente legge.

L'uso dei beni immobili destinati ai servizi socio-assistenziali è definito nell'ambito del programma zonale socio-sanitario.

Alle alienazioni dei beni immobili destinati all'erogazione di servizi può provvedersi qualora si siano soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono collocati, o quando i beni siano inidonei all'erogazione di servizi necessari. In tale ultimo caso il ricavato dovrà essere reinvestito per la loro costituzione.

Titolo VII

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 32.

Modalità di finanziamento

Il finanziamento dei servizi socio-assistenziali svolti dalla unità socio-sanitaria locale è assicurato:

a) dai comuni compresi nell'ambito territoriale dell'unità socio-sanitaria locale;

b) dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al successivo art. 34 e dei fondi previsti da leggi specifiche;

c) dalla Regione, mediante il riparto della quota-parte del fondo sanitario regionale, il cui uso sia eventualmente consentito da normative nazionali per attività sociali a rilievo sanitario;

d) dalle province, nei termini definitivi nelle convenzioni di cui al precedente art. 13.

Art. 33.

Finanziamenti a carico dei comuni

I comuni provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio il contributo all'unità socio-sanitaria locale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, nell'ammontare definito dall'assemblea generale delle unità socio-sanitarie locali nell'ambito del programma zonale di attività e di spesa, sentiti i comuni a norma dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, mirante ad assicurare una loro perequata partecipazione finanziaria e un progressivo riequilibrio del livello dei servizi.

Art. 34.

Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali

La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo, denominato: « Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali », distinto in due capitoli di spesa, di cui uno riferito alle assegnazioni statali ed uno alle risorse regionali.

Tale fondo è determinato sulla base:

a) delle entrate degli enti nazionali operanti in materia assistenziale, attribuite alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

b) delle somme assegnate alla regione Piemonte ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;

c) delle somme assegnate alla regione Piemonte ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

d) degli stanziamenti previsti per il finanziamento relativo all'esercizio da parte dei comuni delle funzioni socio-assistenziali loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già di competenza regionale, aumentati delle percentuali di incremento del fondo comune regionale;

e) delle eventuali altre assegnazioni statali vincolate a interventi socio-assistenziali;

f) delle risorse integrative regionali da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 35.

Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali

Il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali viene annualmente ripartito tra le unità socio-sanitarie locali in base alle indicazioni del piano socio-sanitario, con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, tenuto conto della popolazione residente secondo i dati I.S.T.A.T. dell'ultimo anno disponibile, delle caratteristiche del territorio e delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse, nonché delle eventuali finalizzazioni previste dalle leggi di assegnazione.

La determinazione della quota spettante a ciascuna unità socio-sanitaria locale verrà effettuata tenendo anche conto dell'attuazione del programma socio-sanitario zonale nel corso dell'anno precedente.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Prestazioni erogabili dai singoli comuni

In deroga al disposto del precedente art. 8, le assemblee delle unità socio-sanitarie locali possono individuare, mediante atto deliberativo e in accordo con i comuni interessati, quali prestazioni siano erogate dai comuni singoli sino alla scadenza del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-84.

Tali prestazioni sono individuabili, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali funzionanti al momento dell'approvazione della presente legge, tra le seguenti:

assistenza economica;

assistenza domiciliare;

gestione delle strutture residenziali tutelari con bacino di utenza comunale.

Fino alla suddetta data, i comuni non provvedono alla messa a disposizione delle unità socio-sanitarie locali del personale, dei beni e dei finanziamenti necessari per provvedere all'erogazione delle prestazioni individuate come sopra.

Art. 37.

Covenzioni con le comunità montane

Al fine di garantire il mantenimento del livello dei servizi attualmente esistenti, fino alla scadenza del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-84, le unità socio-sanitarie locali possono stipulare convenzioni con le comunità montane, con cui sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità d'impiego del personale delle comunità montane stesse, nell'ambito della programmazione, del coordinamento e delle direttive delle unità socio-sanitarie locali.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere il concorso delle comunità montane al finanziamento dei suddetti servizi. La giunta regionale, acquisito il parere dell'UNCEM e sentita la competente commissione consiliare, provvede a predisporre al riguardo uno schema-tipo di convenzione.

Art. 38.

Contributi finanziari comunali per l'anno 1982

Per l'esercizio finanziario 1982 i comuni provvedono allo stanziamento del contributo di cui al precedente art. 33, qualora non abbiano già provveduto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità transitorie:

il contributo deve essere pari alla spesa per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali stanziata nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tenendo conto dell'effettivo periodo di gestione associata e con esclusione della spesa destinata ai servizi la cui erogazione resti temporaneamente affidata ai singoli comuni, ai sensi del precedente art. 36;

restano fermi i contributi eventualmente già disposti in misura superiore dai singoli comuni.

L'assemblea dell'unità socio-sanitaria locale può proporre ai comuni la revisione della quota di finanziamento per l'anno 1982, al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi.

Art. 39.

Abrogazione di norme precedenti

Sono abrogate le seguenti leggi:

legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 (Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento dei centri di incontro);

legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 (Riorganizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali).

Art. 40.

Disposizioni contabili

Il fondo costituito ai sensi del precedente art. 34 è istituito a partire dall'esercizio finanziario 1983.

I due capitoli di spesa previsti nello stesso articolo sono rispettivamente denominati:

« Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali: assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali »;

« Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali: risorse regionali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 agosto 1982

ENRIETTI

(4495)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822730)